

Conto Termico: come presentare correttamente le richieste per accedere agli incentivi

17 Marzo 2020

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso disponibile il Vademecum per la corretta presentazione delle richieste di accesso agli incentivi del Conto Termico, partendo dall'esame delle criticità più diffuse riscontrate in fase di istruttoria.

Nel seguito si riportano le difformità più diffuse nelle domande d'incentivo e le corrette prassi da seguire, rinviando al documento allegato le indicazioni per le ulteriori applicazioni del Conto Termico.

Il GSE ha rilevato tre cause principali che portano al respingimento delle domande di incentivo: **carenza documentale, difformità nel bonifico** ed **errata progettazione degli impianti**.

Per quanto riguarda le **carenze documentali**, il GSE ha rilevato che spesso gli interventi non sono opportunamente documentati tramite fotografie e presentano difformità nel certificato allegato e nell'identificazione dei soggetti coinvolti. Nel caso di interventi di isolamento termico di superfici opache o trasparenti le difformità in merito alla documentazione allegata sono principalmente di natura tecnica: assenza di diagnosi energetica, assenza stratigrafie ed analisi dei ponti termici ed assenza o incongruenza del calcolo della trasmittanza.

Nel caso dei **bonifici**, invece, spesso si fa erroneamente riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

In merito all'errata progettazione degli impianti, il GSE ha riscontrato che la difformità può essere dovuta alla variazione delle utenze del nuovo impianto rispetto a quello sostituito o al sovradimensionamento ingiustificato dello stesso.

Come compilare correttamente la pratica

Il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve essere il Soggetto Responsabile, cioè colui che ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi, che presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e stipula il contratto.

Quindi non sono incentivabili interventi per i quali sono stati presentati al GSE:

- 1) fatture attestanti il costo sostenuto non intestate al Soggetto Responsabile;
- 2) pagamenti delle fatture non sostenuti dal Soggetto Responsabile;
- 3) ricevute di bonifici non recanti esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento.

Ne deriva che bonifici da conti correnti non intestati al Soggetto Responsabile non sono idonei ai fini dell'accesso agli incentivi; sono invece idonei i bonifici provenienti da conti cointestati dei quali uno degli intestatari è proprio il Soggetto Responsabile. Nel documento, il GSE ricorda le condizioni per le quali un soggetto diverso dal soggetto Responsabile può procedere al pagamento per conto dello stesso.

Sempre per quanto concerne i bonifici, il GSE ha ricordato che “l’indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l’improcedibilità della richiesta”. Pertanto, è necessario non utilizzare modelli di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, né indicare nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).

Nel caso degli impianti, il GSE ha precisato che, ai fini dell’ammissione all’incentivo, per sostituzione di generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di uno nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. L’effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato.

Ne deriva che, ad esempio, una sostituzione di una stufa che risulti asservire una sola stanza con una pompa di calore che, invece, va a climatizzare più stanze non rientra negli interventi ammissibili nell’ambito del Conto Termico.

Si ricorda che i Soggetti Ammessi che beneficiano degli incentivi sono le Pubbliche Amministrazioni (di seguito PA) ed i Soggetti privati, come ad esempio le persone fisiche, i condomini e i Soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Le PA possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto D.M. 16 febbraio 2016 mentre i Soggetti privati possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto.

Gli interventi incentivabili sono quelli di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 1), nonché gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 2).

Di seguito si riportano due tabelle riepilogative con le tipologie degli interventi incentivabili.

Tabella 1: interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (art.4, comma 1) ai quali possono accedere solo le PA

Categoria	Sigla (1)	Tipologia di intervento
-----------	--------------------------------	-------------------------

1 - interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	1.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (Art. 4, comma 1, lettera a)
	1.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (Art. 4, comma 1, lettera b)
	1.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione (Art. 4, comma 1, lettera c)
	1.D	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili (Art. 4, comma 1, lettera d)
	1.E	Trasformazione in "edifici a energia quasi zero" (Art. 4, comma 1, lettera e)
	1.F	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti (Art. 4, comma 1, lettera f)
	1.G	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (Art. 4, comma 1, lettera g)

Tabella 2 - Categoria 2: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (art.4, comma 2) ai quali possono accedere le PA ed i Soggetti privati

Categoria	Sigla	Tipologia di intervento
2 - interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW) (Art. 4, comma 2, lettera a)
	2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt) (Art. 4, comma 2, lettera b)
	2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m ²) (Art. 4, comma 2, lettera c)
	2.D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (Art. 4, comma 2, lettera d)
	2.E	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (Art. 4, comma 2, lettera e)

Per approfondimenti vedi documenti Ance precedenti su Conto Termico.

[1] La sigla identifica la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile

39000-74642-GSE conto termico.pdf [Apri](#)